Repert. n. 1433/2021 del 18/03/2021



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)

composta dai seguenti magistrati:

dott. Eugenio FORGILLO Presidente

dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere

dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4646 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2017, avente ad oggetto "contratto di appalto",

Appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1111/17, pubblicata il 7 Giugno 2017;

causa posta in decisione all'udienza collegiale del 14 Luglio 2020 (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 2 Novembre 2020) e pendente tra:

Renza Angelo (RNZNGL59L30D644O), quale ex socio accomandatario ed amministratore di "Fredde Tentazioni sas di Renza Angelo & C." (P.IVA: 01456610623), cessata il 6 Luglio 2015, rapp.to e difeso (giusta procura speciale del 20.7.2017) dall'avv. Ugo Campese (CMPGUO58L29A783G), con il quale è elettivamente dom.to in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 18, presso lo studio dell'avv. Luigi Campese;

Appellante

E

Hometech sas (P.IVA: 01023220625), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente dom.ta in Napoli alla Via Lepanto n. 53, presso lo studio dell'avv. Rosario D'Agostino (DGSRSR61H23F839F), dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello;

Appellata



Sentenza n. 1044/2021 pubbl. il 18/03/2021 RG n. 4646/2017 Repert. n. 1433/2021 del 18/03/2021

CONCLUSIONI: All'udienza del 14 Luglio 2020, hanno concluso i procuratori dell'appellante Renza e dell'appellata Hometech sas, riportandosi ai rispettivi atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso monitorio depositato l'11 Luglio 2011, la società Hometech sas esponeva di essere stata incaricata dalla "Fredde Tentazioni sas di Renza Angelo & C.", dell'esecuzione di lavori, per la realizzazione di un esercizio commerciale da adibire a gelateria.

Per detto appalto di lavori era stato concordato un prezzo complessivo pari ad euro 13.000,00 oltre IVA.

Ebbene, era rimasto impagato il saldo, pari ad euro 9.100,00.

Sulla base di tali premesse, Hometech sas chiedeva di ingiungersi a Fredde Tentazioni sas il pagamento, in suo favore, della somma di euro 9.100,00, oltre interessi.

Il Tribunale di Benevento, con d.i. n. 676/11, depositato il 29.9.2011, e notificato il 18.10.2011, ingiungeva a Fredde Tentazioni sas il pagamento della somma di euro 9.100,00, oltre interessi legali dalla domanda, ed oltre spese della procedura.

Avverso l'ingiunzione di pagamento, proponeva opposizione la sas ingiunta, con citazione notificata il 25 Novembre 2011.

La opponente Fredde Tentazioni sas osservava come la Hometech non avesse dato prova di quali specifici lavori fossero stati eseguiti dalla stessa, su incarico della pretesa committente. Né era dato di comprendere quando tali lavori fossero stati completati.

Quanto al preventivo dei lavori, esibito dalla Hometech, esso giammai era stato accettato o sottoscritto da Fredde Tentazioni. Quindi, non aveva alcuna valenza probatoria, neanche presuntiva.

In definitiva, la ricorrente fondava la sua pretesa esclusivamente su documentazione unilaterale, inidonea ad integrare la prova del preteso rapporto contrattuale con Fredde Tentazioni sas.



Firmato Da: CUCCINIELLO CARMEN Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3f6b7420b312717cb4f3a18f99a0ac42 - Firmato Da: FORGILLO EUGENIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial# 515fb144ba0bc3e2dc1e8e1abec12d83

Sentenza n. 1044/2021 pubbl. il 18/03/2021 RG n. 4646/2017 Repert. n. 1433/2021 del 18/03/2021

Pertanto, quest'ultima chiedeva, in accoglimento della opposizione, di revocarsi il d.i. opposto; in ogni caso, di rigettarsi la domanda creditoria proposta dalla Hometech.

Si costituiva la sas opposta, chiedendo di rigettarsi l'opposizione, con la conseguente conferma del provvedimento monitorio opposto.

Nel corso del processo venivano sentiti vari testi.

Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 1111/17, pubblicata il 7 Giugno 2017, ha rigettato l'opposizione, con la conseguente conferma del d.i. opposto; altresì, il primo Giudice ha condannato Fredde Tentazioni sas al pagamento delle spese del giudizio, in favore della opposta Hometech, liquidate in euro 2.417,50 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge.

Avverso tale sentenza ha proposto appello Renza Angelo (quale ex socio accomandatario di "Fredde Tentazioni sas di Renza Angelo & C.", cessata il 06.7.2015), con citazione notificata in data 22 Luglio 2017 nei confronti di Hometech sas.

Ritiene l'impugnante che gli elementi istruttori raccolti dimostrino l'esecuzione dei lavori presso il locale sito in Foglianise alla Via Municipio, di proprietà del sig. Baldini. In particolare, risulta che Hometech sas si sia avvalsa di plurime ditte, per la fornitura e posa in opera di suppellettili (nel contesto dei lavori straordinari, necessari per adibire i locali di Via Municipio ad uso gelateria).

Però – obietta l'appellante Renza Angelo – non vi è prova che le opere, realizzate dalla Hometech, siano state commissionate alla appellata da Fredde Tentazioni sas, e non già dal proprietario Baldini Fausto Cosimo.

Nell'atto di gravame non si nega la circostanza delle due fatture datate 2009, emesse da Hometech nei confronti di Fredde Tentazioni, né si nega che quest'ultima abbia saldato le due fatture.

Ma ciò non prova che la sas conduttrice dei locali avesse incaricato Hometech di eseguire anche gli ulteriori lavori, indicati nel preventivo unilateralmente esibito (preventivo giammai sottoscritto o comunque accettato da Fredde Tentazioni, e sul quale si fonda la pretesa creditoria per euro 9.100,00).

Pertanto l'impugnante Renza Angelo (quale ex socio accomandatario della cessata Fredde Tentazioni sas) chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della



Sentenza n. 1044/2021 pubbl. il 18/03/2021 RG n. 4646/2017 Repert. n. 1433/2021 del 18/03/2021

pronuncia di prime cure, di dichiararsi l'infondatezza della domanda di pagamento di Hometech sas, originariamente proposta con il ricorso monitorio; il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.

Giusta comparsa dep. 11.12.2017, si è costituita l'appellata Hometech sas, chiedendo di rigettarsi il gravame.

All'udienza del 14 Luglio 2020, sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che non si possa prescindere dall'esame della documentazione acquisita e dell'esperita prova per testi.

Non vi è dubbio che, nell'anno 2009, siano stati effettuati dei lavori, nei locali siti in Foglianise alla Via Municipio n. 24 (nei pressi della Casa Comunale), di proprietà di Baldini Fausto Cosimo.

Si trattava di adibire i locali ad uso commerciale, per laboratorio di gelateria, che sarebbe stato gestito da Fredde Tentazioni sas (la quale aveva preso in locazione l'unità immobiliare dal proprietario Baldini).

Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni testimoniali emerge la circostanza della esecuzione di diverse opere, da parte di Hometech sas, nel periodo compreso tra Aprile e Luglio 2009, presso i succitati locali di proprietà Baldini.

Nello specifico, Hometech sas si è avvalsa di plurimi fornitori.

Come si evince dai documenti acquisiti, la Hometech si è avvalsa delle seguenti ditte: della "Alfieri & C. SpA" per fornitura di materiale elettrico;

della "Idrocoster di Terlizzi Susanna" per l'approntamento di servizio igienico;

della "Di Pietro SpA" per ulteriore materiale elettrico;

della "ARVV srl" per fornitura di vetri;

della "Ferramenta Maio srl" per fornitura di maniglie;

della ditta individuale Goglia Rosario per la posa in opera di pavimenti, rivestimenti e porte;

della "D. & G. sas" per la fornitura e posa in opera di parete in cartongesso.



Firmato Da: CUCCINIELLO CARMEN Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3f6b7420b312717cb4f3a18f99a0ac42 - Firmato Da: FORGILLO EUGENIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial Firmato Da: CRISCUOLO GAITO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S. P.A., NG CA 3 Serial #: 615fb144ba0bc3e2dc1e8e1abec12d83

Sentenza n. 1044/2021 pubbl. il 18/03/2021 RG n. 4646/2017 Repert. n. 1433/2021 del 18/03/2021

Appunto, sono illuminanti le fatture emesse dai citati fornitori nei confronti della Hometech.

Per quel che concerne la prova orale, l'operaio Mastrocinque Domenico ha riferito che, nel Marzo 2009, fu contattato dall'ing. Roberto Pedicini (professionista che all'epoca – come risulta *per tabulas* – ricopriva il ruolo di legale rapp.te di Hometech sas).

Il Mastrocinque fu incaricato dalla Hometech di approntare una parete in cartongesso, da installare all'interno di un locale, sito nei pressi del Municipio di Foglianise, da adibire a gelateria.

Dal canto suo, l'operaio Amato Michele ha riferito di avere eseguito lavori di spicconamento e ripristino dell'intonaco "anti-umidità" (nei locali oggetto di causa), su incarico della Hometech.

E' stato sentito come teste anche De Cicco Carlo, tecnico installatore di impiantistica. Costui ha riferito che fu contattato dall'ing. Pedicini di Hometech sas, per l'effettuazione di lavori all'interno di un locale, sito in Foglianise alla Via Municipio. In particolare, il De Cicco eseguì lavori di adeguamento degli impianti elettrico, di condizionamento e di scarico.

Orbene, è evidente che la appaltatrice Hometech sas abbia sub-appaltato a varie ditte i complessi ed articolati lavori straordinari, per variazione di destinazione d'uso dei locali. Infatti, si trattava di modificare la destinazione d'uso da negozio o bottega (categoria catastale C1), a laboratorio per la produzione e vendita di gelati (categoria catastale C3).

Le informazioni testè citate sono tratte dalla Denuncia di Inizio di Attività (in atti), presentata presso il Comune di Foglianise, in data 13.02.2009, dal sig. Baldini Fausto Cosimo, proprietario dei locali.

La ricorrente in monitorio Hometech sas (odierna appellata) sostiene che i lavori di cui alla D.I.A. le siano stati commissionati dalla "Fredde Tentazioni sas".

Quest'ultima, al contrario, sostiene che committente sia stato il proprietario Baldini Fausto Cosimo.

Per meglio dire, la versione dei fatti prospettata dall'odierno appellante Renza Angelo è ben sintetizzata nelle dichiarazioni rese dalla teste Marra Milva, coniuge del Renza.



Firmato Da: CUCCINIELLO CARMEN Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3f6b7420b312717cb4f3a18f99a0ac42 - Firmato Da: FORGILLO EUGENIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 615fb144ba0bc3e2dc1e8e1abec12d83

Sentenza n. 1044/2021 pubbl. il 18/03/2021 RG n. 4646/2017 Repert. n. 1433/2021 del 18/03/2021

Vale a dire, il contratto di appalto, avente ad oggetto i lavori straordinari (necessari per adibire i locali a laboratorio di gelateria), fu concluso tra il committente Baldini, proprietario dei locali, e l'ing. Pedicini – quale legale rapp.te p.t. di Hometech sas. In base a tale accordo complessivo, Fredde Tentazioni sas si sarebbe occupata di alcuni lavori di portata minore.

Trattasi di versione dei fatti, che ha avuto una significativa conferma nelle dichiarazioni rese dal teste Goglia Fernando, artigiano e titolare dell'omonima ditta individuale.

Si è già accennato alla circostanza per cui il Goglia eseguì diversi lavori su incarico di Hometech, come risulta dalle fatture in atti, emesse dal Goglia nei confronti della sas odierna appellata.

L'artigiano ha anche riferito di avere ricevuto incarico da Renza Angelo, per l'installazione della porta di ingresso, e di essere stato integralmente compensato, dal Renza medesimo, per tale fornitura e posa in opera.

Quindi, con riferimento a tutti gli interventi ulteriori rispetto alla posa in opera della citata porta di ingresso, Goglia Fernando fu incaricato non già dal Renza, bensì dalla Hometech.

Ecco, quindi, che risulta confermata la tesi propugnata dall'appellante, per cui le opere straordinarie, oggetto della D.I.A., furono commissionate dal proprietario Baldini alla Hometech (nonché sub-appaltate come accertato), laddove Fredde Tentazioni sas si occupò soltanto di alcuni lavori più circoscritti.

Così delineate le posizioni delle parti, con tutta evidenza gravava sulla opposta Hometech sas (attrice in senso sostanziale) l'onere di provare che l'incarico di eseguire i lavori provenisse da Fredde Tentazioni sas, e non già dal proprietario Baldini.

Ebbene, Hometech sas non ha assolto in alcun modo a tale onere probatorio.

Come già osservato, il teste Amato si è limitato a riferire di avere eseguito i lavori su incarico di Hometech.

Il dato della presenza sui luoghi dei proprietari (non meglio precisati) di Fredde Tentazioni sas (circostanza riferita dall'Amato) non milita in alcun modo in favore della prospettazione di Hometech.

La presenza di rappresentanti di Fredde Tentazioni sas è agevolmente spiegabile con



Firmato Da: CUCCINIELLO CARMEN Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3f6b7420b312717cb4f3a18f99a0ac42 - Firmato Da: FORGILLO EUGENIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial Firmato Da: CRISCUOLO GAITO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S. P.A., NG CA 3 Serial #: 615fb144ba0bc3e2dc1e8e1abec12d83

Sentenza n. 1044/2021 pubbl. il 18/03/2021 RG n. 4646/2017 Repert. n. 1433/2021 del 18/03/2021

l'evidente interesse a seguire i lavori (necessari per adibire il locale a laboratorio di gelateria).

Ma la suddetta presenza non è in alcun modo sintomatica del fatto che l'incarico alla Hometech sia stato conferito dalla conduttrice Fredde Tentazioni sas (e non dal proprietario Baldini).

Del resto la tesi di parte appellante – per cui l'incarico alla Hometech sarebbe stato conferito dal sig. Baldini e non già da Fredde Tentazioni – trova un probante riscontro documentale nella D.I.A. presentata presso il Comune di Foglianise dal proprietario Baldini Fausto Cosimo, cui era allegata la relazione di asseverazione, a firma del succitato ing. Pedicini (legale rapp.te p.t. di Hometech).

Dunque, non può condividersi l'iter argomentativo del primo Giudice, per il quale Hometch sas avrebbe provato la fonte della sua pretesa creditoria, ed al contempo Fredde Tentazioni non avrebbe allegato circostanze estintive, modificative oppure impeditive della pretesa azionata.

Appunto, Hometech non ha affatto provato la fonte della pretesa creditoria, e cioè il fatto di avere ricevuto l'incarico per i lavori da Fredde Tentazioni sas.

In sentenza il Tribunale ha scritto come i testi escussi abbiano confermato la circostanza dell'effettiva esecuzione delle opere. Ma trattasi di dato di fatto che non è stato contestato da Renza Angelo.

Piuttosto, i vari artigiani ed operai sentiti come testi hanno confermato di essere stati incaricati da Hometech, senza offrire alcun elemento a sostegno della tesi dell'incarico a monte, conferito da Fredde Tentazioni sas alla medesima Hometech sas.

L'unica isolata eccezione è quella dell'installazione della porta di ingresso, eseguita dall'artigiano Goglia direttamente su incarico di Renza Angelo.

In tale contesto, il Tribunale ha attribuito un eccessivo rilievo alle due fatture emesse da Hometech nei confronti di Fredde Tentazioni sas, e che furono saldate da quest'ultima.

La circostanza non implica affatto la sussistenza dell'ulteriore credito di euro 9.100,00 (vantato dalla Hometech nei confronti di Fredde Tentazioni sas), portato dal provvedimento monitorio opposto.

Appunto, manca la prova di qualsivoglia accettazione (per iscritto o verbale),



Sentenza n. 1044/2021 pubbl. il 18/03/2021 RG n. 4646/2017 Repert. n. 1433/2021 del 18/03/2021

espressa da Fredde Tentazioni, rispetto al preventivo dei lavori datato 12.02.2009, esibito dalla Hometech.

In definitiva, l'appello è fondato, e merita di essere accolto.

Pertanto, in accoglimento della opposizione a d.i. proposta in primo grado, va revocato il d.i. opposto.

In sostanza, deve essere definitivamente rigettata la originaria domanda creditoria per euro 9.100,00, proposta da Hometech sas nei confronti di Fredde Tentazioni sas. L'accoglimento del gravame è assorbente, rispetto all'istanza risarcitoria ex art. 96 cpc, formulata dalla sas appellata. Invero l'appello è risultato fondato, e quindi tutt'altro che temerario.

L'accoglimento dell'appello comporta di dover statuire sulle spese del doppio grado (c.d. "effetto espansivo interno").

Le suddette spese (liquidate come in dispositivo) seguono l'integrale soccombenza di Hometech sas.

Si procede alla liquidazione ai sensi del D.M. n. 55/14, come novellato con D.M. n. 37/18.

In mancanza di nota specifica, si provvede di ufficio.

Il valore della causa è pari ad euro 9.100,00, e quindi rientra nello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.

E' d'uopo attestarsi sui minimi di scaglione, considerato che la prestazione professionale non risulta di particolare complessità.

Per quel che concerne il compenso del presente grado (e con specifico riferimento al compenso per la fase istruttoria), si procede (partendo sempre dai valori minimi di scaglione) alla riduzione in misura del 70 %, in conformità all'art. 4 D.M. 55/14, come novellato ai sensi del D.M. n. 37/18.

Per quel che concerne gli esborsi, e pedissequamente alla integrale soccombenza di Hometech, si riconoscono a Renza Angelo (quale ex socio accomandatario della cessata Fredde Tentazioni sas) gli importi versati a titolo di contributo unificato: euro 103,00 per il primo grado, ed euro 355,50 per il presente grado.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile (ex Quarta A), definitivamente



2 Seris Dar. CUCCINIELLO CARMEN Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3f6b7420b312717cb4f3a18f99a0ac42 - Firmato Da: FORGILLO EUGENIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3f6b7420b312717cb4f3a18f99a0ac42 - Firmato Da: FORGILLO EUGENIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3f6b7420b312717cb4f3a18f99a0ac42 - Firmato Da: FORGILLO EUGENIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3f6b7420b312717cb4f3a18f99a0ac42 - Firmato Da: FORGILLO EUGENIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3f6b7420b312717cb4f3a18f99a0ac42 - Firmato Da: FORGILLO EUGENIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3f6b7420b312717cb4f3a18f99a0ac42 - Firmato Da: FORGILLO EUGENIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3f6b7420b312717cb4f3a18f99a0ac42 - Firmato Da: FORGILLO EUGENIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3f6b7420b312717cb4f3a18f99a0ac42 - Firmato Da: FORGILLO EUGENIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA SERIAL# ilmato Da: CRISCUOLO GAITO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 615fb144ba0bc3e2dc1e8e1abec12d83

Sentenza n. 1044/2021 pubbl. il 18/03/2021 RG n. 4646/2017 Repert. n. 1433/2021 del 18/03/2021

pronunciando sull'appello proposto da Renza Angelo, quale ex socio accomandatario ed amministratore di "Fredde Tentazioni sas di Renza Angelo & C.", cessata il 6 Luglio 2015, nei confronti di Hometech sas, in persona del legale rapp.te p.t. Patrizia Pastore, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1111/17, pubblicata il 7 Giugno 2017, così provvede:

A) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, previa revoca del d.i. opposto, rigetta la domanda creditoria proposta da Hometech sas nei confronti di Fredde Tentazioni sas, di cui al ricorso monitorio dep. 11.7.2011;

B) Condanna Hometech sas al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di Renza Angelo (nella qualità) – spese che liquida, quanto al primo grado, in euro 103,00 per esborsi ed euro 2.097,50 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 355,50 per esborsi ed euro 2.046,45 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.

Così deciso, nella camera di consiglio dell'11 Marzo 2021.

Il Consigliere est.

Il Presidente

dott. Antonio Criscuolo Gaito

dott. Eugenio Forgillo

